


Capitolo VII
IL PARLAMENTO

1. LA STRUTTURA: caratteri

Bicameralismo
(due camere)



Camera dei Deputati
(630)

Senato della Repubblica
(315+senatori a vita)



- EGUALE
- PARITARIO
- INDIFFERENZIATO

La diversa composizione delle due Camere

• **CAMERA DEI DEPUTATI**

- **400 Deputati**
- **Elettorato attivo: 18 anni**
- **Elettorato passivo: 25
anni**

• **SENATO DELLA REPUBBLICA**

- **200 Senatori + 5 Senatori a
vita + ex P.d.R.**
- **Elettorato attivo: 18 anni**
- **Elettorato passivo: 40 anni**

Bicameralismo “quasi perfetto”

- Identiche funzioni
- Identica organizzazione
- Diversa composizione
- Diverso sistema elettorale

CONDIZIONI DI PARITÀ

Le decisioni di una Camera hanno importanza uguale a quelle dell'altra

2.LA STRUTTURA: i regolamenti parlamentari

<p>particolari</p>	<p>Disciplinano gli aspetti più propriamente burocratici della vita delle Camere</p>
<p>generali</p>	<p>Attuano ed integrano la disciplina costituzionale relativa alla struttura ed all'esercizio delle funzioni del Parlamento</p> <p><u>Fonte: art. 64 Cost.</u></p> <p><u>Caratteristiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>c.d. riserva di regolamento</u>• <u>Insindacabilità</u>

3.LA STRUTTURA: l'organizzazione interna delle Camere

- Presidente ed Ufficio di presidenza
- I gruppi parlamentari
- Le giunte (per il regolamento, delle elezioni, per le autorizzazioni a procedere)
- Le Commissioni parlamentari (permanenti e temporanee; monocamerali e bicamerali)
- Apparati burocratici di supporto

3.LA STRUTTURA: l'organizzazione interna delle Camere

Presidente

- **Eletto a maggioranza**
- **Dirige e modera la discussione**

Ufficio di presidenza

- Sono rappresentate le forze politiche
 - Concorre alla programmazione dei lavori dell'Assemblea

Giunte

- Risolvono questioni di carattere tecnico

Gruppi parlamentari

- Proiezione dei partiti in Parlamento
 - Numero minimo: 10 Senatori
20 Deputati

Commissioni parlamentari

- La composizione rispecchia proporzionalmente i Gruppi

CAP. VII: IL PARLAMENTO

3.LA STRUTTURA: l'organizzazione interna delle Camere

I GRUPPI PARLAMENTARI

Camera

Senato

20 deputati

10 senatori e il gruppo
deve rappresentare un
partito (riforma del
2017)

Gruppi autorizzati

- Gruppo misto
- Componenti politiche del gruppo misto

3.LA STRUTTURA: l'organizzazione interna delle Camere

LE GIUNTE PARLAMENTARI

Camera

- Giunta per il regolamento
- Giunta delle elezioni
- Giunta per le autorizzazioni
- Comitato per la legislazione

Senato

- Giunta per il regolamento
- Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Giunta per gli affari delle Comunità europee

CAP. VII: IL PARLAMENTO

3.LA STRUTTURA:l'organizzazione interna delle Camere

13 Commissioni permanenti

- **Competenza per materia**
- **Composizione che rispecchia proporzionalmente i Gruppi**
- **Funzione necessaria: esame dei disegni di legge**
- **Altre funzioni eventuali: varie forme di partecipazione al procedimento legislativo**

Commissioni miste o bicamerali

- **Composte da Deputati e Senatori**

Commissioni d'inchiesta

- **Svolgono inchieste su materie di pubblico interesse**
- **Procedono con gli stessi limiti e poteri dell'autorità giudiziaria**

CAP. VII: IL PARLAMENTO

LE COMMISSIONI PARLAMENTARI BICAMERALI

- Commissione per le questioni regionali (art. 126 Cost.)
- Commissioni di indirizzo, vigilanza, controllo
 - Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
 - Comitato per i servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato
- Commissioni d'inchiesta
- Commissioni consultive

4.LA STRUTTURA: l'autonomia delle Camere

- AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
- IMMUNITA' DELLA SEDE
- C.D. GIUSTIZIA DOMESTICA O AUTODICCHIA

Assunzione e cessazione dalla carica di parlamentare

- **Assunzione**
 - Giudizio sui titoli
 - Convalida
 - Proclamazione
- **Cessazione**
 - Fine legislatura
 - Dimissioni
 - Decadenza

5.LA STRUTTURA: lo status di membro del Parlamento

- Rappresentanza dell'intera nazione senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.)
- Insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni (art. 68.1 Cost.)
- Immunità da ogni forma di limitazione della libertà personale (art. 68.2 e 3 Cost.) (L.n.140/2003 per le intercettazioni)
- Indennità stabilita per legge (art. 69 Cost.)
- Obbligo di trasparenza

6. LA STRUTTURA: la durata delle Camere

5 anni

«la durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra»

La prorogatio dei poteri delle Camere sciolte

scioglimento
delle Camere

45-70 giorni

elezioni

20 giorni

prima riunione
delle nuove
Camere

7. LA STRUTTURA: la convocazione delle Camere

Prima convocazione:

il P.d.R. entro 20 gg da elezioni

Convocazioni ordinarie:

I rispettivi presidenti, il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre

Convocazioni straordinarie:

Per iniziativa del presidente della camera interessata, di un terzo dei suoi membri o del P.d.R.

N.B.: Quando si riunisce in via straordinaria una camera è convocata di diritto anche l'altra.

8. LA STRUTTURA: validità delle sedute e delle convocazioni

(salvo diversa disposizione costituzionale)

Numero legale

la maggioranza dei componenti

Quorum deliberativo

la maggioranza dei presenti

9. LA STRUTTURA: modalità di voto

VOTO SEGRETO

(per schede, per palline bianche o nere, elettronico)

Obbligatorio: votazioni su persone

VOTO PALESE

(per alzata di mano, per alzata e seduta, per divisione dell'assemblea, per appello nominale)

Obbligatorio:

- Manovra di finanza pubblica (legge di stabilità e legge di bilancio) e leggi ad essa collegate, leggi con riflessi finanziari

- in ogni altro caso, salvo che, relativamente ad alcune leggi (v. quelle relative ai diritti di libertà), sia richiesto il voto palese.

CAP. VII: IL PARLAMENTO

LE ASTENSIONI

- presenti
- 200
- voti favorevoli
- 126
- voti contrari
- 54
- astenuti
- 20

- Camera
- (gli astenuti come non votanti)

- maggioranza
- $(200-20):2+1$
- = 91


- approvato

- Senato
- (gli astenuti come non votanti dal 2017)

- maggioranza
- $(200-20):2+1$
- = 91

- approvato

CAP. VII: IL PARLAMENTO




La funzione legislativa




10. LE FUNZIONI: i limiti della funzione legislativa

- L'ORDINAMENTO COMUNITARIO
- GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI
- GLI ORDINAMENTI REGIONALI

11. LE FUNZIONI: le fasi del procedimento legislativo



12. LE FUNZIONI: l'iniziativa legislativa



I Comuni in ordine al mutamento delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province: iniziativa legislativa o atto di impulso?

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: L'INIZIATIVA

Governo
% 14,3/62,9

ciascun
parlamentare
% 84,6/2,7

consigli
regionali
% 0,7/-

CNEL
% -/-

50 mila
elettori
%0,3/-

disegno o progetto di legge

CAMERA o SENATO

N.b.: % disegni e progetti di legge presentati / approvati XIII legislatura

14. LE FUNZIONI: la procedura normale

Commissione in sede referente

FASI

- Esame da parte della Commissione permanente competente per materia (ev. acquisizione pareri altre Commissioni)
- Approvazione da parte della Commissione di un testo anche diverso da quello originario e redazione di una relazione (di maggioranza e di minoranza)
- Esame del testo approvato e della relazione; votazione articolo per articolo e votazione finale sull'intero testo da parte dell'Assemblea

16. LE FUNZIONI: la procedura speciale

Commissione in sede legislativa o deliberante

FASI

Esame, discussione e votazione della proposta di legge da parte della Commissione competente per materia

N.B.:il Governo,1/10 componenti Camera, 1/5 componenti Commissione possono chiedere il ritorno alla procedura normale

17. LE FUNZIONI: la procedura speciale (..segue)


Commissione in sede redigente

FASI

- Esame e discussione delle linee generali della proposta di legge da parte dell'Assemblea
- Redazione dei singoli articoli da parte della Commissione competente
- votazione dei singoli articoli (senza possibilità né di emendamenti né di dichiarazioni di voto) e votazione finale da parte dell'Assemblea

CAP. VII: IL PARLAMENTO

Istruttoria, discussione ed approvazione



CAP. VII: IL PARLAMENTO

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO: LA NAVETTE

Es.: dalla Camera al Senato

Presidente Camera → messaggio al Presidente del Senato

1a) se il Senato **approva nello stesso testo** → messaggio al Presidente della Repubblica
→ promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione

1b) se il Senato **apporta modifiche** → si ritorna alla Camera (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

2a) se la Camera **approva nello stesso testo** → messaggio al Presidente della Repubblica → promulgazione (salvo rinvio) e pubblicazione

2b) se la Camera **apporta modifiche** → si ritorna al Senato (ma la discussione è limitata alle parti modificate)

... fino a quando il testo approvato dall'ultima camera sia già stato votato nello stesso testo dall'altra camera

18. LE FUNZIONI: la promulgazione

Il Presidente della Repubblica

Promulga la legge

Entro 30 giorni dall'approvazione o in un termine minore se entrambe le Camere ne dichiarano, a maggioranza assoluta, l'urgenza.

- Con messaggio motivato può chiedere - 1 sola volta - una nuova deliberazione (rinvio)

19. LE FUNZIONI: pubblicazione ed entrata in vigore

Pubblicazione:

Entrata in vigore

20. LE FUNZIONI: la legge come atto di indirizzo-controllo

- La legge di approvazione del bilancio annuale, quella di approvazione del bilancio pluriennale, la legge di stabilità (ex legge finanziaria)
- La legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio e quella di approvazione del rendiconto
- La legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

CAP. VII: IL PARLAMENTO

Dal 1992: “parametri di Maastricht” per ingresso in UEM

Dal 1997: Patto di stabilità e crescita (modificato nel 2005)

(con Patto di stabilità e crescita interno per regioni, province e comuni)

perdita sovranità finanziaria

CAP. VII: IL PARLAMENTO

IL BILANCIO (2/3)

Art. 81:

- Le Camere approvano **ogni anno** i bilanci ed il rendiconto consuntivo presentati dal governo
- Esercizio provvisorio (fino a 4 mesi) autorizzato con legge
- Divieto introduzione nuove tributi e nuove spese con la legge di approvazione del bilancio
- Obbligo copertura finanziaria leggi di spesa

CAP. VII: IL PARLAMENTO

IL BILANCIO (3/3) [Legge n. 196/2009 così come modificata dalla Legge n. 39/2011]

- ❑ **Entro il 10 aprile:** documento di economia e finanza (DEF) presentato dal Governo alle Camere. Contiene tre sezioni:
 - Schema del *Programma di stabilità*;
 - Previsioni tendenziali delle grandezze della finanza pubblica;
 - *Programma nazionale di riforma*

- ❑ **Entro il 20 settembre:** Nota di aggiornamento del DEF

- ❑ **Entro il 15 ottobre:** il Governo presenta alle Camere i seguenti D.d.L.:
 - ✓ Legge di stabilità (ex legge finanziaria)
 - ✓ Legge di bilancio annuale (redatto in termini di competenza e di cassa)
 - ✓ Legge di bilancio pluriennale

CAP. VII: IL PARLAMENTO

IL BILANCIO: LE MODIFICHE COSTITUZIONALI DEL 2012

L. cost. 1/2012 (applicazione rinviata al 2014)

- Viene eliminato il divieto per la legge di bilancio di modificare o disattendere altre leggi (**Modifica art. 81**);
- Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (**Modifica art. 97**)

21. LE FUNZIONI: la funzione di revisione costituzionale

FONTE:

art.138 Cost. e regolamenti parlamentari

OGGETTO:


leggi di modifica, integrazione o attuazione della Costituzione.

CARATTERISTICA:

il procedimento legislativo prevede una fase necessaria (doppia deliberazione da parte di ciascuna camera a distanza non minore di tre mesi l'una dall'altra) ed una eventuale (possibilità di sottoporre il testo legislativo a referendum se, anche in un solo ramo del Parlamento, non si raggiunge la maggioranza dei 2/3)

CAP. VII: IL PARLAMENTO

LE LEGGI DI REVISIONE COSTITUZIONALE E LE ALTRE LEGGI COSTITUZIONALI: IL PROCEDIMENTO



22. LE FUNZIONI: gli strumenti di indirizzo e controllo sul Governo e sulla P.A.

- La mozione di fiducia
- Interrogazioni e interpellanze
- Inchieste
- Mozioni, risoluzioni e ordini del giorno
- La mozione di sfiducia

Le funzioni di controllo

- INTERROGAZIONI

- Scritte o orali su singoli fatti
- Risposta orale

- INTERPELLANZE

Scritte sulla politica del Governo

- Risposta orale
- Discussione, ma non votazione

- MOZIONI

- Scritte e presentate da almeno 1/10 dei membri di ciascuna Camera
- Discussione e votazione

- INCHIESTE PARLAMENTARI

- Istituzione di Commissioni Parlamentari

- APPROVAZIONE DELLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA (Bilancio annuale + Legge di stabilità)

23. LE FUNZIONI: il Parlamento in seduta comune

- Elezione del P.d.R.
- Elezione di 5 giudici della Corte costituzionale
- Elezione di 8 membri del C.S.M.
- Nomina dei giudici aggregati alla Corte costituzionale in sede penale
- Messa in stato d'accusa del P.d.R.